

Fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei - Sospensione rate finanziamenti a seguito del Decreto-Legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito con Legge 4 luglio 2025, n. 101 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.»

Il Decreto-Legge n. 65 del 7 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 104 del 7 maggio 2025, convertito con Legge 4 luglio 2025, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04.07.2025, in conseguenza degli **eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei**, ha previsto il diritto di richiedere **la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, finanziamenti di qualsiasi genere e leasing, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

DL 65/2025, art. 11, commi 11 e 12: "...11. Per le società e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, è sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

comma 12. E', altresì, sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei...".

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I soggetti e/o le imprese titolari di mutui e finanziamenti/ stipulati **entro il 15 marzo 2025** (territorio dell'area dei Campi Flegrei) e attualmente in essere con IntesaSanpaolo Private Banking S.p.A. che, **alla data del 13 marzo 2025**, avevano la **residenza ovvero la sede legale o la sede operativa** in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità:

- in esecuzione di **provvedimenti adottati entro l'8 maggio 2025** dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei
- per i quali, **alla data dell'8 maggio 2025**, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei già menzionati eventi sismici e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di **provvedimenti adottati dalle competenti autorità**, situati all'interno del suddetto territorio

hanno il diritto di richiedere la sospensione, **dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025**, del pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti/ in essere **senza applicazione di sanzioni e interessi – previa presentazione di autocertificazione del danno subito** resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni **e del provvedimento di sgombero/inagibilità adottato dalle competenti autorità.**

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento/ in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

Destinatari dell'iniziativa

- **Clienti Privati – mutui ipotecari e fondiari**
- **Clienti Imprese –finanziamenti (chirografari).**

Si specifica che è facoltà del Cliente di chiedere l'applicazione della sospensione, per un periodo massimo di **6 mesi**, sulle rate già scadute e pagate **a partire dal 13 o dal 15 marzo 2025**, date di inizio degli eventi, **fino al 31.08.2025**. Le rate scadute e non pagate a partire dalle date dell'evento sono ricomprese nella sospensione.

La domanda dovrà essere presentata preferibilmente entro il 31.08.2025, sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta. La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari **e dovrà essere corredata di un'autocertificazione del danno subito**, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, **e del provvedimento di sgombero/inagibilità adottato dalle competenti autorità**.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione **del pagamento dell'intera rata (quota capitale e quota interessi)**, il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Nel periodo di sospensione sul capitale residuo non maturano interessi. Non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del Cliente, né richieste garanzie ulteriori.

Al termine del periodo di sospensione riprenderà il rimborso delle rate composte di quota capitale e di quota interessi, secondo il piano di ammortamento originario.

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre contattare la propria filiale.

Luglio 2025

Esempio con gli effetti della sospensione dell'intera rata per un mutuo a tasso fisso

Mutuo erogato a gennaio 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,65%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro

Decorrenza sospensione: 01.04.2025, dopo il pagamento della rata n. 84

Durata sospensione: 5 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 68.681,79 euro

Importo rata post sospensione (scadenza 01.09.2025): 489,47 euro

Informativa Polizze Assicurative

.

Per le polizze sottoscritte con Compagnie di assicurazioni terze, rivolgersi alle Imprese assicurative di riferimento per l'adeguamento della polizza e, se richiesto, del vincolo a favore della Banca alla nuova durata.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi ad una Filiale Intesa Sanpaolo Private Banking